



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO II  
Ispettorato Generale del Bilancio  
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi  
dei Costi del Lavoro Pubblico

Prot. N. 0129757  
Allegati: 3

Roma, **28 DIC. 2011**

Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri – Segretariato  
Generale

ROMA

A Tutti i Ministri

ROMA

*e, per conoscenza:*

Al Presidente della Sezione  
controllo Enti della Corte  
dei Conti

via Baiamonti, 25

00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero  
dell'economia e delle finanze  
nei collegi dei revisori o  
sindacali presso gli enti ed  
organismi pubblici

LORO SEDI

OGGETTO: Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2012.

La crisi finanziaria globale e le avverse condizioni economiche in sede europea hanno reso necessario rafforzare il processo di consolidamento dei conti pubblici e proseguire nel percorso di risanamento strutturale, che dovrà interessare anche gli esercizi futuri, confermando l'esigenza di una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, già intrapresa in precedenza, volta ad assicurare un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi prefissati dal Governo che, in linea con gli accordi assunti con le Autorità europee, si prefiggono il raggiungimento del pareggio di bilancio per il 2013.



Per raggiungere tali obiettivi sono stati recentemente adottati il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” ed il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”.

Ciò posto, si ravvisa la necessità di segnalare alle Amministrazioni centrali ed agli Enti ed organismi vigilati l’esigenza di adottare comportamenti in linea con i suddetti obiettivi prefissati e, nello specifico, di porre in essere le opportune iniziative affinché gli Enti di rispettiva competenza, nel predisporre il bilancio di previsione per l’esercizio 2012, procedano ad un’impostazione previsionale improntata al rigore finanziario e secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un’oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

Per le Università ed i principali Enti di ricerca per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi, così come previsto dall’articolo 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 637, 638, 639, 640, 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (IRCCS) e le Fondazioni IRCCS, nonché le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, si rammenta che le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2012 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza.

Per quanto riguarda poi gli enti previdenziali ed assistenziali pubblici, si fa presente che la predisposizione dei bilanci previsionali dell’anno 2012 dovrà essere accompagnata da appositi elaborati contabili idonei a consentire il rapido consolidamento delle procedure finalizzate alla prevista armonizzazione con il bilancio dello Stato (determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 33802 del 10 marzo 2008). È appena il caso di evidenziare che è compito dei rappresentanti di questo Ministero negli organi interni di controllo degli enti previdenziali ed assistenziali pubblici accertare il rispetto del sopra menzionato obbligo, valutando, altresì, la congruità dei predetti schemi di bilancio alle disposizioni sopra richiamate, all’impostazione esistente per lo Stato – con il quale si intende operare un raccordo – ed alle finalità del bilancio per missioni e programmi. È, altresì, evidente, che le modifiche e le innovazioni organizzative intervenute in seguito alla



soppressione di alcuni enti da parte del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ed il conseguente accorpamento negli enti previdenziali ed assistenziali non possono esimere gli organi e gli uffici responsabili dal predisporre e dal deliberare i bilanci preventivi secondo le suddette modalità.

Per quanto riguarda le Agenzie fiscali si fa presente che, in relazione all'articolo 6, comma 21- sexies, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, tale norma continua a trovare applicazione così come previsto dalla circolare del MEF - R.G.S. n. 40 del 23 dicembre 2010 e come successivamente confermato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011.

Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del citato articolo 6, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Va ribadito, in via generale, che qualora l'ambito applicativo delle singole norme di contenimento della spesa sia generico, ai fini della esatta individuazione dei destinatari delle suddette misure di contenimento, per "amministrazioni pubbliche", anche in mancanza di esplicito richiamo, devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Invece, nel caso in cui si faccia espressamente richiamo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si fa riferimento, per l'anno 2012, al comunicato ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 2011.

La presente circolare è finalizzata, pertanto, a fornire indicazioni in ordine alla predisposizione dei bilanci di previsione 2012 degli enti ed organismi pubblici a carattere nazionale vigilati da codeste Amministrazioni rientranti nell'ambito applicativo delle singole disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.

Per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali ed altri Istituti dotati di autonomia speciale, indicati in nota nel predetto elenco quali unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, saranno le stesse Amministrazioni interessate a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa.



Occorre, inoltre, ribadire che, ai fini della quantificazione dei limiti massimi di spesa introdotti dalle norme di contenimento di seguito richiamate, laddove si fa riferimento alla “spesa sostenuta” in un determinato esercizio deve intendersi tale la spesa impegnata nell’esercizio di competenza e non anche le somme erogate nel predetto esercizio ma di pertinenza di esercizi pregressi.

## **NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA**

Nel corso dell’anno 2011 il Legislatore ha concentrato prevalentemente l’attenzione su interventi strutturali di riqualificazione e contenimento della spesa pubblica piuttosto che sull’emanazione di ulteriori norme aventi ad oggetto la riduzione di specifiche tipologie di spesa e ciò al fine di conseguire economie di bilancio che consentano il mantenimento dei risparmi realizzati ed il conseguimento di quelli attesi.

Pertanto, per la predisposizione del bilancio di previsione 2012 degli enti ed organismi pubblici, continuano a trovare applicazione le norme di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni normative emanate in passato ed ancora vigenti.

Per consentire una lettura sistematica delle norme interessanti la predisposizione del bilancio di previsione 2012 si fornisce un quadro sinottico per una rapida consultazione (Allegato 1), rinviando, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle singole norme di contenimento della spesa alle precedenti circolari emanate in materia ed in particolare alle circolari n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 12 del 15 aprile 2011.

Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2012 e ad integrazione di quanto già esposto nella citata circolare n. 40/2010, al cui contenuto si fa rinvio, appare utile riportare in un apposito paragrafo della presente circolare ulteriori elementi di approfondimento concernenti talune misure di contenimento introdotte dal decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, allo scopo di chiarire dubbi interpretativi sorti al riguardo, nonché fornire indicazioni in merito alle norme che hanno subito modifiche a seguito dell’entrata in vigore di successive disposizioni.

Si ritiene altresì opportuno fare accenno, in altro paragrafo, ad alcune disposizioni introdotte dal decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, che, inserendosi nel quadro complessivo degli obiettivi finalizzati al contenimento e alla razionalizzazione



della spesa pubblica, comportano significativi riflessi nella gestione amministrativo-contabile degli enti.

Restano confermate le modalità di versamento delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa, da effettuare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cui si aggiungono i versamenti da effettuare ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, come riepilogato in altro paragrafo della presente circolare.

Pertanto, in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questa Amministrazione dalla legge n. 196/2009, si conferma l'adempimento di compilazione dell'allegata scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2) che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, entro il 20 aprile p.v., esclusivamente via e-mail agli indirizzi di posta elettronica degli Uffici competenti per materia, riportati nell'elenco parimenti allegato (Allegato 3).

Nella presente circolare sono altresì forniti chiarimenti e indicazioni in materia di spesa di personale.

### **Decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010. Ulteriori approfondimenti**

#### **1. Carattere onorifico degli incarichi**

L'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ha previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo, che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi



degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal comma in esame non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono esclusi dall'applicazione della norma gli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, le camere di commercio, gli enti del Servizio sanitario nazionale, gli enti indicati nella Tabella C della legge finanziaria e gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, gli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché le società.

Allo scopo di fornire chiarimenti in ordine a talune difficoltà interpretative cui ha dato luogo la norma in rassegna, occorre richiamare preliminarmente quanto già evidenziato nella circolare n. 40/2010 circa la portata generale della disposizione il cui ambito applicativo, con le esclusioni espressamente previste, è costituito da tutti gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) che ricevono, non "una tantum", contributi a carico delle finanze pubbliche.

Relativamente all'elencazione delle ipotesi di esclusione dall'applicazione della norma, si ritiene che la stessa debba ritenersi tassativa e che l'espressione utilizzata dal Legislatore "enti previsti nominativamente" non lasci dubbi sul fatto che possano essere esclusi dalla misura di contenimento solo gli enti la cui denominazione per esteso è riportata nei decreti legislativi n. 300/1999 e n. 165/2001.

Premesso quanto sopra, si ha motivo di ritenere che non sussistano i presupposti per l'applicazione della disposizione nei casi in cui le somme erogate ad un ente, a carico delle finanze pubbliche, non si configurino come finanziamenti per l'attività svolta dall'ente stesso, né siano finalizzate al relativo funzionamento, ma siano interamente destinate, per il tramite dell'ente, a soggetti terzi, beneficiari delle iniziative previste dalle norme in base alle quali i finanziamenti vengono disposti. In tali casi, pertanto, l'ente non può ritenersi beneficiario della contribuzione pubblica.

Altro aspetto sul quale sono sorti dubbi attiene all'applicazione della disposizione che stabilisce il carattere onorifico dell'incarico agli organi di controllo contabile.

In proposito, va tenuto conto che il rapporto che si instaura tra l'ente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali può essere assimilato ad un rapporto



di natura contrattuale che mal si concilia con la gratuità dell'incarico, in quanto l'attività svolta dai predetti revisori e sindaci, di natura prettamente tecnica, è una prestazione d'opera a cui normalmente corrisponde una prestazione economica.

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche possa non trovare applicazione nei confronti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali.

## **2. Spese per relazioni pubbliche, convegni etc.**

L'articolo 10, comma 20, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, ha sostituito l'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

Il citato articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, prevede che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possano effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

La nuova formulazione dell'ultimo periodo dell'articolo in argomento, confermando che la misura di contenimento non si applica ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, ha stabilito l'esclusione dal richiamato limite, per l'anno 2012, delle spese per mostre autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerti, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni e nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno. Pertanto deve ritenersi che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011, la misura di contenimento operi, in via generale, anche con riferimento alle spese per mostre organizzate dagli enti vigilati dal predetto Ministero, essendo venuta meno la deroga esplicitamente prevista dalla precedente versione dell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010,



convertito dalla legge n. 122/2010, fermo restando la possibilità di esclusione, per il 2012, secondo i criteri e nei limiti introdotti dalla nuova normativa.

### **3. Spese per missioni**

Nel rinviare a quanto indicato nella circolare n. 40/2010 in merito alle spese per missioni, si fa presente che, con decreto 23 marzo 2011 del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati definiti le misure ed i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero, come previsto dall'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con riferimento ai chiarimenti circa l'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si riporta quanto già segnalato all'Agenzia delle Dogane:

*“Si evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 21 sexies, non assolve la prescrizione dell'articolo 6, comma 12, quinto periodo dello stesso decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto, stante la diversità sostanziale tra le due norme, non si può ritenere che l'una sia sostitutiva dell'altra né può postularsi un adempimento alternativo delle rispettive prescrizioni.*

*Infatti, in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, quinto periodo del DL 78/2010, si evidenzia che la disposizione è di portata generale ed incide sullo stato giuridico del personale producendo l'effetto di eliminare automaticamente la fattispecie e la spettanza dell'emolumento, senza imporre alcun adempimento in capo alle amministrazioni.*

*In altri termini, con la citata disposizione il legislatore, anziché limitarsi ad imporre l'obbligo di riduzione percentuale della spesa connessa alle diarie per missioni all'estero, ha inteso operare la soppressione tout court dell'istituto.*

*In definitiva, quindi, i versamenti effettuati dalle Agenzie ai sensi dell'art. 6, comma 21 sexies, del citato decreto, devono ritenersi sostitutivi dei soli obblighi di contenimento della spesa contenuti nelle varie disposizioni dell'art. 6 e non di tutte le altre misure limitative contenute nel medesimo articolo imposte per legge e che prescindono dall'adempimento di qualunque onere a carico dell'amministrazione.”*

Con l'occasione, si fa presente che nel caso di dipendenti dell'Amministrazione inviati in missione e autorizzati all'uso del mezzo proprio ai soli fini della copertura



assicurativa, senza diritto a percepire l'indennità chilometrica, la Corte dei Conti, con delibera n. 8 del 7 febbraio 2011 ha rimesso alle regolamentazioni interne delle singole Amministrazioni la possibilità di riconoscere, in favore dei dipendenti stessi, una forma di ristoro dei costi sostenuti entro il limite degli oneri che l'Ente avrebbe sostenuto per le spese di trasporto in caso di utilizzo dei mezzi pubblici.

#### **4. Spese per la formazione**

Nel rinviare a quanto rappresentato nella circolare n. 40/2010 relativamente all'articolo 6, commi 13 e 21, si ricorda quanto espresso dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia con parere n. 116/2011, secondo cui il contenimento nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta nel corso dell'anno precedente, previsto dalla norma, trova applicazione esclusivamente in relazione *“agli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente e non riguarda le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge”*. In proposito sembra opportuno evidenziare come tra le *“specifiche disposizioni di legge”* cui fa richiamo la Corte dei conti si ritiene rientrino anche gli eventuali obblighi di formazione posti dalla normativa comunitaria.

#### **5. Spese per autovetture**

L'articolo 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2012 viene meno la possibilità di deroga stabilita limitatamente all'esercizio 2011, con riferimento a contratti pluriennali già in corso.



In materia di utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, va fatto richiamo alle disposizioni introdotte dall'articolo 2, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011), adottato in attuazione del comma 4 del medesimo articolo 2 del decreto legge n. 98/2011, con il quale sono state stabilite modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre il numero e i costi.

Sono esclusi dall'ambito applicativo del predetto DPCM 3 agosto 2011 gli Organi costituzionali, nonché le Regioni e gli enti locali (fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 dello stesso DPCM relativamente al censimento permanente delle autovetture di servizio). Inoltre le disposizioni in argomento non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio ed alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

#### **6. Servizio Sanitario Nazionale**

Si rinvia alle indicazioni fornite nella circolare n. 40/2010 che restano valide anche per l'anno 2012 nonché alle ulteriori indicazioni di carattere generale contenute nella presente circolare in materia di spese di missione, trattenimenti in servizio, comandi ed alle istruzioni impartite con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011.

#### **7. Società e Casse di previdenza privatizzate**

Si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 40/2010 che restano valide anche per l'anno 2012 e, per le disposizioni applicabili, con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011.



## **Decreto legge n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011**

Meritano di essere evidenziate le disposizioni introdotte dal decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, che, ancorchè non aventi riflessi diretti sulla predisposizione del bilancio di previsione 2012, possono considerarsi rientranti nell'ambito degli obiettivi ai quali il quadro normativo di cui sopra è cenno è finalizzato, tenuto conto che attengono ad aspetti aventi comunque rilevanza ai fini gestionali.

In tale ottica vanno citate le sottoriportate norme del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

### **1. Livellamento remunerativo**

**Articolo 1:** il trattamento economico omnicomprensivo dei titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'*Allegato A* al decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, non può superare la media degli analoghi trattamenti percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche ed incarichi negli altri Stati dell'area Euro, come individuata dalla Commissione istituita ai sensi del comma 3 del presente articolo.

### **2. Obblighi di trasparenza**

**Articolo 8:** entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legge medesimo, tutti gli enti ed organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale, curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

### **3. Acquisto di beni e servizi**

**Articolo 11:** ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di



cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi.

A tal proposito, a decorrere dal 30 settembre 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti - avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano. Le amministrazioni pubbliche possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider).

Per le merceologie di cui al comma 1 dell'articolo 11, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tale scopo, Consip:

- a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;
- b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;
- c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente.

Occorre segnalare che, ai sensi del comma 6 del citato articolo 11, qualora non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri - contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del richiamato comma 6 le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore della disposizione in rassegna.

Si segnala, inoltre, che ai sensi del comma 8 dell'articolo 11 in questione, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 11, si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale fermo restando le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e all'articolo 22,



comma 8, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.

#### **4. Immobili**

**Articolo 12, comma 1:** a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

Restano inoltre confermate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 (v. circolare n. 40/2010).

#### **5. Liquidazione degli enti dissestati e commissariamento**

**Articolo 15, comma 1:** fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto



sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

**Articolo 15, comma 1- bis (inserito dall'articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011):** fermo quanto previsto dal comma 1 (dell'articolo 15 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011), nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

La disposizione in rassegna, introdotta dall'articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede il commissariamento di un ente, sottoposto a vigilanza dello Stato, il cui bilancio non sia stato deliberato nel termine



stabilito dalla normativa vigente o il cui bilancio stesso registri un disavanzo di competenza per due esercizi successivi.

In proposito, circa l'ambito di applicazione della norma in esame, si ritiene che la medesima, facendo riferimento ad "ente sottoposto alla vigilanza dello Stato", senza ulteriori specificazioni, vada riferita a tutti gli enti ed organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, ad esclusione delle società, che rientrino nella sfera di vigilanza dell'Amministrazione statale. In merito alla sussistenza di un rapporto di vigilanza da parte dello Stato nei riguardi di un ente appare utile evidenziare che lo stesso può ritenersi comprovato da un insieme di indici, tra i quali si menzionano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: la concessione di trasferimenti o contributi; la presenza di rappresentanti dell'Amministrazione centrale negli organi di amministrazione e/o controllo; la trasmissione dei documenti contabili (bilanci preventivi, consuntivi, variazioni, etc.) dei bilanci o dei documenti contabili anche senza l'espressa previsione dell'approvazione; la previsione dei pareri di competenza in merito ai provvedimenti che disciplinano l'organizzazione, l'attività ed il funzionamento dell'ente pubblico (statuti, regolamenti ed altro); l'attribuzione della competenza alla nomina di commissari alle Amministrazioni centrali.

Ciò premesso, si evidenzia che la norma prevede due distinte situazioni, in conseguenza delle quali si determina la decadenza degli organi (ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale) e la nomina del commissario.

La prima consiste nella mancata deliberazione del bilancio nel termine stabilito dalla normativa vigente e, sotto tale aspetto, si ritiene che la disposizione trovi già applicazione nei confronti degli enti i quali, dopo l'entrata in vigore della legge n. 148/2011 abbiano approvato il conto consuntivo o il bilancio relativo all'esercizio 2010 oltre il termine fissato dalla normativa di riferimento. Si ha motivo, inoltre, di ritenere che il Legislatore con il termine "bilancio" abbia voluto fare richiamo al conto consuntivo o, nel caso di enti che adottano la contabilità economico patrimoniale, al bilancio di esercizio e non al bilancio di previsione o al budget economico.

La seconda condizione al verificarsi della quale la norma prevede che si debba procedere alla nomina del commissario o del nuovo commissario, attiene alla fattispecie in cui l'ente presenti una situazione di disavanzo di competenza a chiusura di due esercizi consecutivi.

Nel caso in cui la situazione di disavanzo sia tale che non risulti possibile ristabilire l'equilibrio finanziario, il commissario chiede che l'ente sia sottoposto a

liquidazione coatta amministrativa, secondo la fattispecie prevista al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

Sotto questo aspetto, circa i presupposti applicativi della disposizione, si ritiene che il termine "disavanzo di competenza" rivesta un'ampia accezione, non limitandosi a prevedere il solo caso di enti che adottano un sistema di contabilità finanziaria (per cui il disavanzo di competenza si determina quale differenza tra impegni di spesa ed accertamenti di entrata), ma si estenda anche al caso di perdita di esercizio, per gli enti che adottano un sistema di contabilità economico patrimoniale.

Ai fini della valutazione della situazione, a fronte della quale si verificano i predetti presupposti per dare avvio alla procedura introdotta dalla norma in esame, si chiarisce che, in sede di prima applicazione, andrà fatto riferimento alle risultanze dei bilanci degli esercizi 2009 e 2010. Infatti, in assenza di indicazioni espresse da parte del Legislatore, si deve supporre che la disposizione introdotta dispieghi i propri effetti secondo le consuete regole dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi sulla base del verificarsi dei presupposti contemplati dalla fattispecie di cui trattasi.

In merito al presupposto costituito dalla sussistenza di due esercizi consecutivi in cui il conto consuntivo abbia registrato un disavanzo di competenza, si ritiene che la norma in rassegna sia finalizzata al commissariamento degli enti che presentano una situazione di reale squilibrio finanziario che potrebbe essere superato attraverso l'adozione di adeguate misure o che, qualora questo non sia possibile, potrebbe determinare la necessità di porre l'ente in liquidazione coatta amministrativa.

In tale ottica va osservato che la presenza di un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi non è sintomo di per sé di squilibrio finanziario della gestione e non comporta l'automatica applicazione della norma in esame, qualora l'ente abbia raggiunto il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e disponibile.

Analoga considerazione può formularsi per gli enti in contabilità economico-patrimoniale che, a copertura di perdite di esercizio possono utilizzare riserve non patrimoniali disponibili, derivanti da utili conseguiti in esercizi precedenti.

Al riguardo sarà cura dei Collegi dei revisori o sindacali porre particolare attenzione, nei casi in cui i conti consuntivi o i bilanci di esercizio di due esercizi consecutivi presentino un disavanzo di competenza o una perdita di esercizio, alla verifica dell'effettiva sussistenza dell'equilibrio finanziario della gestione, accertando che dalle relazioni che accompagnano i documenti contabili emergano dettagliati elementi dimostrativi in ordine alla

reale disponibilità delle risorse (avanzo di amministrazione realizzato o riserve non patrimoniali) utilizzate per la copertura del risultato negativo di competenza.

### **Versamenti al bilancio dello Stato**

Si rammenta che, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza del bilancio, gli enti con contabilità finanziaria dovranno evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa, da versare al bilancio dello Stato, in un apposito capitolo delle uscite correnti, mentre gli enti ed organismi con contabilità civilistica individueranno una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette riduzioni di spesa. Le somme così allocate, provenienti dalle succitate riduzioni di spesa, sono versate annualmente ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per le modalità attuative inerenti ai suddetti versamenti si fa rinvio alle circolari RGS n. 36 del 23 dicembre 2008, n. 10 del 13 febbraio 2009 e n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 19 del 16 maggio 2011, mentre, per ciò che concerne la tempistica, si rammentano, a titolo meramente riepilogativo, gli adempimenti di cui tener conto nel corso della gestione dell'esercizio 2012:

- art. 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007 entro il 30 giugno, capitolo n. 3452 di Capo X, denominato “Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell’art. 2 della legge n. 244/2007”;
- art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 marzo capitolo n. 3492 di capo X, denominato “Somme da versare ai sensi dell’art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma”;
- art. 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008 capitolo n. 3490 di Capo X denominato “Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalità di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge n. 112/2008”;
- art. 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 ottobre capitolo n. 3348 di Capo X, denominato “Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di



autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67 del decreto legge n. 112/2008”;

- art. 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 entro il 31 ottobre capitolo n. 3334 di Capo X, denominato “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria”.

Gli organi di controllo vigileranno sulla puntuale attuazione dei suindicati adempimenti tenuto conto, soprattutto per ciò che concerne il versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui agli articoli 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 e 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, della priorità di acquisire tali risorse nei termini sopra indicati.

## **Spese di personale**

### **1. Assunzioni**

Per la formulazione delle previsioni per l'anno 2012 si rinvia alle indicazioni fornite nella circolare n. 40/2010, trovando applicazione, in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche per l'anno 2012, le medesime disposizioni relative all'anno precedente. Tuttavia si ritiene utile segnalare le modifiche recentemente introdotte in ordine alla procedura relativa ai trattenimenti in servizio richiamati dall'articolo 9, comma 31, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010. In particolare, l'articolo 1, comma 17, del decreto legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011, ha modificato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992, prevedendo, tra l'altro, che " .... *In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive*

*esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo".*

In materia di dotazioni organiche del personale si rammenta, a beneficio delle amministrazioni che ancora non abbiano adempiuto, che restano in vigore le disposizioni in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gli interventi di cui ai commi 8-bis e seguenti dell'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2009, n. 25. Si rinvia, per gli aspetti applicativi, alla circolare n. 9 del 28 luglio 2010, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Sulla base delle riduzioni apportate ai sensi della normativa appena richiamata le amministrazioni indicate nel comma 1 del citato articolo 74 dovranno procedere ad attuare gli ulteriori interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148/2011, che consistono nella riduzione in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali di livello non generale esistenti, nonché nella rideterminazione delle dotazioni organiche relative al personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un taglio non inferiore al 10 per cento della spesa relativa al numero dei posti in organico.

Quanto alle misure previste per gli enti di ricerca si fa presente che, ai sensi dell'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, come modificato dal comma 9 dell'articolo 9 del richiamato decreto legge n. 78/2010 detti enti, per il triennio 2011-2013, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Anche tali assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 sono soggette ad autorizzazione, secondo la procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001.

Si fa presente, inoltre, che con decreto interministeriale adottato in data 10 agosto 2011, emanato ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono stati



individuati i criteri di computo dei risparmi derivanti dalle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, omogenei rispetto a quelli adottati per il calcolo degli oneri di assunzione, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 66, comma 14, del citato decreto legge n. 112/2008.

Inoltre, con circolare n. 51924 del 18 ottobre 2011 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e condivisa dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sono state impartite per gli Enti di ricerca apposite istruzioni in materia di "Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per gli anni 2010 e 2011".

Anche le Università sono assoggettate ad una specifica disciplina limitativa delle assunzioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112/2008, come modificato da ultimo dall'articolo 29, comma 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare, per il 2012, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 105, della legge n. 311/2004, restano confermate le disposizioni di cui al medesimo articolo 66, comma 13, del richiamato decreto legge n. 112/2008, che rinviando al comma 9 del medesimo articolo, prevede che le università potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Per il personale a tempo determinato si fa presente che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 gli enti potranno avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione o con contratti di collaborazione coordinata, di formazione lavoro, con altri rapporti formativi, di somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale contiene una deroga per gli enti e gli istituti ivi indicati, consentendo loro di effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e stipulare contratti di collaborazione coordinata continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.



Inoltre, restano confermate per gli enti di ricerca le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 187, della medesima legge n. 266 del 2005, come modificato dall'articolo 3, comma 80, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si evidenzia, altresì, che per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità di cui al già citato articolo 9, comma 28, il limite del 50 per cento della spesa è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Infine, si rappresenta che per le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

Per quanto riguarda la possibilità, da parte degli Enti, di utilizzare personale di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, si fa presente che tale facoltà potrà essere esercitata solamente dopo aver verificato la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie a rimborsare, all'amministrazione di appartenenza del predetto personale, l'importo corrispondente al trattamento economico fondamentale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

## **2. Incrementi retributivi e contenimento spese di personale**

Si rinvia alle indicazioni fornite nella circolare n. 40/2010 che restano valide anche per l'anno 2012 e a quelle impartite con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nell'ambito temporale ivi previsto.

## **3. Contrattazione integrativa**

Per quanto riguarda i fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, restano confermate anche per l'anno 2012 le disposizioni recate dall'articolo 67, commi 3, 5 e 6, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per le quali si rinvia alle istruzioni impartite con circolare n. 2 del 22 gennaio 2010.

Si conferma la misura di contenimento prevista dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in base alla quale, nel triennio



2011-2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

In proposito si rinvia alle indicazioni contenute nella circolare n. 12 del 15 aprile 2011 nonché a quanto previsto dall'articolo 16 comma 5 del decreto legge n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011, in relazione all'utilizzo nell'ambito della contrattazione integrativa delle risorse derivanti dalle economie di cui al comma 4 del predetto articolo.

### **Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione per l'anno 2012**

Per quanto riguarda le istruzioni per la compilazione degli allegati delle spese di personale ai bilanci di previsione per l'anno 2012 in attuazione del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si rinvia direttamente all'Allegato Tecnico che verrà pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato nelle pagine dell'applicativo SICO dedicate agli allegati al bilancio di previsione 2012 del settore pubblico.

\*\*\*\*\*

Si evidenzia che i criteri suesposti dovranno essere rispettati anche in occasione dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2012 e nel corso della gestione del bilancio medesimo.

La rispondenza delle impostazioni previsionali alle indicazioni contenute nella presente circolare sarà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, sulla base anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.


In particolare i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive governative che mirano al contenimento ed al monitoraggio della spesa pubblica, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.



La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino i criteri sopraindicati volti al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.



IL MINISTRO



**Allegato 1**



***Norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2012***

***Novembre 2011***



*Contenimento spese per consumi intermedi*

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p><b>Taglia carta</b>                      Art. 27 – decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche devono ridurre del 50%, rispetto al 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.                      L'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale dovrà essere sostituito da un abbonamento telematico, con conseguente rideterminazione del relativo costo.</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 31/2008</p>
<p><b>Risparmio energetico</b>                      Art. 48- decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>Le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle centrali, adottano misure di contenimento delle spese per l'approvvigionamento di combustibile per riscaldamento e per l'energia elettrica in modo tale da conseguire risparmi in linea con quelli che devono conseguire le amministrazioni centrali tenute ad effettuare i suddetti approvvigionamenti mediante le convenzioni CONSIP o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da CONSIP;</p>	<p>dal 2008</p>	<p>Circolare RGS n. 31/2008</p>



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p><b>Sistema degli acquisti e dei beni</b>  Art.1, commi 449, 455 e 456, legge 27.12.2006, n. 296  Art. 3, comma 15, legge 24.12.2007, n. 244  Art. 11, comma 6, decreto legge. 06.07.2011, n. 98, convertito dalla legge 15.07.2011, n. 111</p>	<p>Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli artt. 26 della L. n. 488/1999 e successive modificazioni e 58 della L. n. 388/2000, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze annualmente sono individuate le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti PPAA di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (v. da ultimo DM 17 febbraio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2009, n. 76). Ai sensi dell'art. 11, comma 6, D.L. n. 98/2011, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.</p>		
<p><b>Posta - Piani triennali</b>  Art. 2, commi 589, 591, 592, 593 e 594 della legge. n. 244/2007</p>	<p>Posta elettronica certificata-spese postali e telefoniche- piani triennali</p>	<p>dal 2008</p>	<p>Circolare RGS n. 40/2007  Circolare RGS n. 31/2008</p>
<p><b>Immobili</b>  Art. 2, commi 618-623 - legge 24.12.2007, n. 244.  Art. 8, comma 1, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dovranno contenere a partire dall'anno 2011 le</p>	<p>dal 2011</p>	<p>Circolare RGS n. 31/2008  Circolare RGS n. 2/2010  Circolare RGS n. 40/2010</p>

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 8, comma 15-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura del 2% del valore dell'immobile stesso. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato per l'anno 2011 è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno, al capitolo n. 3452 di Capo 10°, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 L.244/2007".</p> <p>Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> <p>Gli organi interni di revisione e di controllo verificano la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.</p>	<p>la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p><b>Autovetture</b>            Art. 1, commi 11 e 12 legge 23.12.2005, n. 266            Art.1, comma 505, legge 27.12.2006, n. 296.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pa, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004.</p>	<p>2007 - 2010</p>	<p>Circolare RGS n. 1/2006            Circolare RGS n. 41/2006            Circolare RGS n. 17/2007</p>
<p>Art. 6, comma 14, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 .</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.</p>	<p>dal 2011</p>	<p>Circolare RGS n. 40/2010</p>
<p>Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>		



## *Spese per collaborazioni e consulenze*

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 1, comma 9, legge 23.12.2005, n. 266;</p> <p>Art. 27 decreto legge 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248;</p> <p>Art.1, comma 505, legge 27.12.2006, n. 296.</p>	<p>Fermo quanto stabilito all'art. 1, comma 11, della legge n. 311/2004, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pa, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, tale spesa non deve essere superiore al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al D.L.vo n. 509/1994 e al D.L.vo n. 103/1996.</p>	<p>2009 - 2010</p>	<p>Circolare RGS n. 28/2006                      Circolare RGS n. 36/2008</p>
<p>Art. 61, comma 2, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p> <p>Art. 6, comma 7, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le predette disposizioni non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del</p>	<p>dal 2011</p>	<p>Circolare RGS n. 40/2010</p>



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 6, comma 10, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>fuoco.</p> <p>Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pertanto provvedendovi con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>		<p>Circolare RGS n. 40/2010</p>
<p>Art. 6, comma 20, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 riguardanti puntuali indicazioni di tagli o riduzioni di spesa non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del SSN per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Si rinvia in proposito alle precisazioni fornite nella circolare RGS n. 40/2010.</p>		<p>Circolare RGS n. 17/2007</p>
<p>Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>		
<p>Art. 1, comma 467, legge 27.12.2006, n. 296</p>	<p>L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal MEF ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.</p>	<p>dal 2007</p>	<p>Circolare RGS n. 17/2007</p>
<p>Art. 3, comma 18, legge 24.12.2007, n. 244.</p>	<p>i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,</p>		



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 61, comma 4, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.	dal 2008	Circolare RGS n. 36/2008
Art. 61, comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.  Art. 8-novies, comma 1, decreto legge 10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4.2009, n. 33.	aggiunge un ulteriore periodo all'art.53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 disponendo che Il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31/12 di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco della amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa all'elenco dei collaboratori esterni e soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenze.	dal 2008	Circolare RGS n. 36/2008
Art. 61, comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.  Art. 8-novies, comma 1, decreto legge 10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4.2009, n. 33.	i limiti di cui al comma 2 dell'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008
Art. 6, comma 11, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente	dal 2011	



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 61, comma 17, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 10/2009
Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate di cui all'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.	dal 2011	Circolare RGS n. 40/2010



*Spese per organi collegiali ed altri organismi*

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 29 decreto legge 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248;</p> <p>Art. 68 decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>Articolo 29: La spesa complessiva sostenuta dalle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Non si applica ad organi di direzione, amministrazione e controllo (comma 7).</p> <p>Articolo 68: introduce ulteriori misure di razionalizzazione della spesa per gli organismi collegiali mediante la definizione di criteri più rigorosi al fine della valutazione dell'utilità degli organismi stessi.</p>	<p>dal 2006</p> <p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 35/2006</p> <p>Circolari della PCM n. 126 del 25/9/2006 e n. 240 del 21/11/2006</p> <p>Circolare RGS n. 36/2008</p> <p>Circolare RGS n. 2/2010</p>
<p>Art. 61, comma 1, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, escluse le Autorità indipendenti, inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del 30%, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008</p> <p>Circolare RGS n. 2/2010</p>
<p>Art. 61, comma 9, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo</p>		



<b>Oggetto della norma</b>	<b>Ambito applicativo</b>	<b>Durata</b>	<b>Riferimento</b>
	<p>di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrati e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	<p>Durata dal 2008</p>	<p>Circolare RGS n.36/2008</p>
<p>Art. 61, comma 17, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>Le somme provenienti dall'applicazione delle disposizioni in rassegna, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, del SSN.</p> <p>Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo di parte corrente. Una quota di tale fondo potrà essere destinata, con le modalità ivi previste, al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008 e alla corresponsione del trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 10/2009</p>



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 6, comma 1, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera qualora già previsto dalla precedente normativa. Tale disposizione non si applica alle commissioni, organi e strutture espressamente individuate al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legge n. 78/2010.	dal 31 maggio 2010	Circolare RGS n. 40/2010
Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.	dal 31 maggio 2010	Circolare RGS n. 40/2010
Art. 6, comma 2, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione non si applica agli enti previsti nominativamente dal		



<b>Oggetto della norma</b>	<b>Ambito applicativo</b>	<b>Durata</b>	<b>Riferimento</b>
	<p>decreto legislativo n. 300/1999 e dal decreto legislativo n. 165/2001 e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.</p>		



### Altre Tipologie di spesa

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p><b><u>Agenzie fiscali</u></b>                      Art. 6, comma 21-sexies, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo n. 300/1999 possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 8, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabiliti con legge n. 192/2009.</p>	<p>2011-2013</p>	<p>Circolare RGS n. 40/2010</p>
<p><b><u>Relazioni pubbliche, convegni, mostre..</u></b>                      Art. 61, comma 5, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n. 311/2004, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007. Da tale limite sono escluse le spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.</p>	<p>2009 - 2010</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008                      Circolare RGS n. 2/2010</p>
<p>Art. 61, comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.                       Art. 8-novies, comma 1, decreto legge 10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4. 2009, n. 33</p>	<p>i limiti di cui al comma 5 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.</p>	<p>dai 2009</p>	



<p>Art. 61, comma 17, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate di cui all'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 10/2009</p>
<p>Art. 6, comma 8, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in</p>	<p>dal 2011</p>	<p>Circolare RGS n. 40/2010</p>



<p>Art. 10, comma 20, decreto legge 6.7.2011, n. 98, convertito dalla legge 15.7.2011, n. 111.</p>	<p>bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice.</p> <p>Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p>Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>



<p>Art. 6, comma 10, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>		<p>Art. 6, comma 11, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	
<p>Restia ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pertanto provvedendovi con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.</p>		<p>Circolare RGS n. 40/2010</p>



<p>Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>		
<p><b>Spese per sponsorizzazioni</b> Art. 61, commi 6 e 15, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n. 311/2004, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.</p>	<p>2009 - 2010</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008</p>
<p>Art. 61, comma 17, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>le somme provenienti dalle succiate riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.</p>	<p>dal 2009</p>	
<p>Art. 61, comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133. Art. 8-novies, comma 1, decreto legge 10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4. 2009, n. 33</p>	<p>i limiti di cui al comma 6 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.</p>		



<p>Art. 6, comma 9, decreto legge decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Art. 6, comma 11, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.</p>	<p>le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio</p>	<p>dal 2011</p>	<p>Circolare RGS n. 40/2010</p>
---	--	--	---	---	--	-----------------	---------------------------------



	<p>di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.</p> <p>le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>		
<p><b>Spese per missioni</b></p> <p>art. 6, comma 12, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta nell'anno 2009. La disposizione prevede, inoltre, la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 78/2010, delle diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 23 marzo 2011 sono state determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero da utilizzare in sostituzione delle sopresse diarie</p>	<p>dal 2011</p>	<p>Circolare RGS n.36/2010 Circolare RGS n.40/2010</p>
<p>Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di</p>		



<p>Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>		
<p><b>Spese per attività di formazione</b></p> <p>Art. 6, comma 13, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della P.A., incluse le Autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.</p>	dal 2011	Circolare RGS n.40/2010
<p>Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>	le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.	
<p>Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>			



<p><b><u>Compensi collegi arbitrati</u></b></p> <p>Art. 61, commi 9 e 17, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrati e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.133/2008.</p>	<p>dal 2008</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008          Circolare RGS n. 10/2009</p>
---	--	-----------------	---



## RIDUZIONE COSTI DI PERSONALE

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 66 comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133, come modificato dall'art. 9, comma 5, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Relativamente all'anno 2012, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è consentito procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente con l'ulteriore limite che le unità da assumere non possono in ogni caso superare il 20% delle unità cessate. Le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni.</p>	<p>2010-2013</p>	
<p>Art. 66, comma 14, decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 9, comma 9, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Gli Enti di Ricerca, ai sensi dell'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 per l'anno 2012 possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Anche tali assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 sono soggette ad autorizzazione, secondo la procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001. Si rammenta, inoltre, che con decreto</p>	<p>2011-2013</p>	



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 66, comma 13, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008</p>	<p>interministeriale emanato ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono stati individuati i criteri di computo dei risparmi derivanti dalle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, omogenei rispetto a quelli adottati per il calcolo degli oneri di assunzione, ai fini della corretta applicazione dell'art. 66, comma 14 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 così come modificato dall'art. 9, comma 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.</p>	<p>2012</p>	
	<p>Anche le Università sono assoggettate ad una specifica disciplina limitativa delle assunzioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112/2008, come modificato da ultimo dall'art. 29, comma 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.</p> <p>In particolare, fermi restando i vincoli di cui all'art. 1, comma 105, della legge n. 311/2004, la normativa sopra richiamata rinviando al comma 9 del medesimo articolo 66, prevede che le Università statali per l'anno 2012 possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente, prevedendo la destinazione di specifiche quote per l'assunzione delle varie categorie di personale. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente</p>		



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 9, commi 1 e 2 decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	Il comma 1 prevede che, per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti ivi compreso quello accessorio non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma. Il comma 2 prevede, per lo stesso triennio, la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti superiori a euro 90.000 ed euro 150.000. Tali disposizioni trovano applicazione nei confronti del personale delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'elenco ISTAT.	2011 - 2013	Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n.12/2011
Art. 9, comma 2-bis decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.	2011 - 2013	Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n.12/2011
Art. 9, comma 11, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.	dal 2010	
Art. 9, comma 17, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	Per il triennio 2010-2012, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali per il personale di cui all'art. 2, comma 2 e art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001.	2010-2012	Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n.12/2011



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 9, comma 24, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il SSN.		
Art. 9, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	La disposizione è destinata ai dipendenti pubblici disciplinati dal decreto legislativo n. 165/2001. Essa blocca per il triennio 2011-2013, i meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi; inoltre prevede che le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree hanno effetto, per il predetto triennio, ai fini esclusivamente giuridici.	2011-2013	Circolare RGS n.12/2011
Art. 9, comma 28, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	Dispone che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Per le amministrazioni che	dal 2011	Circolare RGS n.40/2010

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 9, comma 29, decreto legge 31.5.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. Per gli enti di ricerca resta fermo quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005, come modificato dall'art. 3, comma 80, della legge n. 244/2007. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 1, comma 188 della richiamata legge per gli enti ivi indicati. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del SSN.	dal 2010	Circolare RGS n.40/2010
Art. 9, comma 36, decreto legge 31.5.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell' articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010.  Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.	dal 2011	



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 16, comma 1, decreto legge 6.7.2011, n. 98 convertito nella legge 15.7.2011, n.111</p>	<p>Viene prevista la possibilità – con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400/1988 - di prorogare l'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali e di quelle che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime. Alle lettere c, d, e, f e g sono previste ulteriori misure finalizzate al contenimento della spesa.</p>	<p>dal 2014</p>	
<p>Art. 74, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>In un quadro di interventi di natura organizzativa e di razionalizzazione delle strutture, si dispone, per le amministrazioni espressamente indicate al comma 1, la riduzione, rispettivamente del 20 e del 15 per cento, degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale (lett. a); la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, previa una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa globale riferita al numero dei posti in organico del personale in parola (lett. c); la riduzione del contingente di personale adibito a compiti logistico – strumentale e di supporto, in misura non inferiore al 10 per cento, con contestuale riallocazione delle risorse umane eventualmente eccedenti presso gli uffici preposti a funzioni istituzionali (lett. b).</p> <p>Il comma 5 dispone, poi, che sino all'emanazione dei provvedimenti di cui sopra le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del decreto in questione.</p>	<p>dal 2008</p>	
<p>Art. 2, commi 8-bis e seguenti del decreto-legge 30.12.2009, n. 194, convertito, dalla legge 26.2. 2010, n. 25.</p>	<p>Viene disposto l'obbligo, per le medesime amministrazioni di cui all'art. 74 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133, di procedere ad un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non</p>	<p>dal 2009</p>	



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 1 comma 3 D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011</p>	<p>generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del citato articolo 74 nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un'ulteriore riduzione della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico di tale</p>	<p>dal 31 marzo 2012</p>	
	<p>Viene disposto l'obbligo, per le medesime amministrazioni di cui all'art. 74 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133, di procedere ad un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del citato articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un'ulteriore riduzione della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico di tale</p>		



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>personale risultante a seguito dell'applicazione dei predetti articoli 74 e 2, comma 8-bis. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, la dotazione organica delle amministrazioni interessate resta determinata, in via provvisoria, in misura pari al numero dei posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.</p> <p>La mancata adozione dei citati adempimenti di riordino entro il 31 marzo 2012, comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.</p> <p>Restano esclusi dall'applicazione del presente articolo il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Nei confronti della Agenzie fiscali continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>Restano ferme, altresì, le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.</p>		



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 9, comma 31, decreto legge 31.5.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>Dispone che a decorrere dal 31 maggio 2010, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattamenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie, pertanto le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattamenti in servizio</p>	<p>dal 31 maggio 2010</p>	
<p>Art. 1, commi 213, 213-bis - legge 23.12.2005, n. 266.</p>	<p>Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell'indennità di trasferta – diaria – spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonché le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo nonché la c.d. indennità di comando introdotta dal D.L.Lgt n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli centrali destinato a prestare servizio fuori della capitale.</p> <p>Con disposizioni successive sono stati esclusi dall'applicazione di quanto sopra: il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia, il personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'INPS, ENPALS, IPSEMA, INAIL ed il personale delle Agenzie Fiscali.</p>	<p>a decorrere dal 2007</p>	<p>Circolare RGS n.28/2006</p>



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 28 decreto legge 4.7.2006, n.223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248.</p>	<p>Riduzione del 20% delle diarie di missione dovute al personale che svolge incarichi di missione all'estero. Sono, in particolare, ridotte del 20 per cento le diarie determinate, da ultimo, con la tabella B allegata al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 e successive modificazioni. Viene inoltre soppressa la maggiorazione del 30% prevista attualmente, riconosciuta ai componenti di delegazioni. La disposizione non si applica al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace.</p>	<p>dal 2007</p>	
<p>Art.1, commi 440-445 - L. 27.12.2006, n. 296.</p>	<p>Prevede che il personale utilizzato dalle Agenzie (con esclusione delle agenzie fiscali e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV) e dagli Enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento di funzioni di supporto, non ecceda il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate. Tale dimensionamento deve essere attuato mediante processi di riorganizzazione in misura non inferiore all'8% annuo fino al raggiungimento del limite predetto. E' affidato agli organi di controllo il monitoraggio sui processi di riorganizzazione e di riallocazione del personale, con riduzione delle dotazioni organiche, nel rispetto delle scadenze temporali previste.</p>	<p>dal 2007</p>	<p>DPCM 13/4/2007 Linee guida emanate ai sensi dell'art. 1, commi da 404 a 416, della L. 296/2006.</p>
<p>Art. 40 bis decreto legislativo n. 165/2001 come modificato</p>	<p>Gli enti con più di 200 unità di personale sono tenuti a trasmettere, a seguito della certificazione dei revisori dei conti, i contratti integrativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che entro trenta giorni dal ricevimento ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.</p>	<p>dal 2000</p>	



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 55 del decreto legislativo n. 150/2009</p>	<p>La norma contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare il controllo sui costi derivanti dalla contrattazione integrativa anche attraverso la trasmissione di specifiche informazioni alla Corte dei Conti. In particolare, è stabilito che il controllo sulla compatibilità dei costi viene effettuato dal collegio dei revisori, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o da analoghi organi previsti dai relativi ordinamenti. Inoltre, ogni amministrazione è obbligata a pubblicare in modo permanente sul proprio sito web i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui sopra e, altresì, a trasmettere tale documentazione all'ARAN, corredata dell'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.</p>	<p>dal 2009</p>	
<p>Art. 1, commi da 189 a 197, legge 23.12.2005, n. 266.</p>	<p>Il comma 189 prevede per le amministrazioni ivi indicate che l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove, previsto all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. I commi successivi, facendo salvi gli incrementi dei fondi per importi fissi previsti da contratti collettivi nazionali (comma 191), recano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa, sulla cui corretta applicazione, ai sensi del comma 196, vigila il collegio dei revisori.</p>	<p>dal 2006</p>	<p>Circolare RGS n. 28/2006</p>



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 67 decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>I commi 2 e 4 dispongono, rispettivamente, a valere sull'anno 2009, la disapplicazione delle disposizioni di cui all'allegato B del D. L. in questione e di quelle non ricomprese nel medesimo allegato. Il comma 3 dispone la riduzione del 20 % a decorrere dal 2010 delle disposizioni di cui all'allegato B suindicato. Il comma 5, a decorrere dal 2009, sostituisce il comma 189 dell'art. 1 della L. n. 266/2005 disponendo che il limite costituito dal fondo dell'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 viene ridotto del 10 % . Al comma 6 è stabilito che le somme riferite ai risparmi di spesa del presente articolo vanno annualmente, entro il mese di ottobre, versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con nota RGS n. 105601 del 15.10.2009 è stato precisato che il capitolo di riferimento per il suddetto versamento è il Cap. 3348 del capo X, con denominazione "Somme versate dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67 del D.L. 112/2008".</p>	<p>2009 (commi 2, 4 e 5) - dal 2010 (comma 3)</p>	<p>Circolare RGS n. 2/2010</p>
<p>Art.16 comma 5 del decreto legge n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011</p>	<p>In relazione ai processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e di ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento- le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente; dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia</p>		



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica.</p>		
<p>Art. 2, commi 71, 72 e 73 legge 23.12.2009, n. 191</p>	<p>Il comma 71 stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare le misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%. Tale norma, ricalca per quanto attiene ai criteri di determinazione della spesa di personale da considerare in sede applicativa, quanto già previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge n. 296/2006. Pertanto restano valide a tal fine le indicazioni fornite dallo scrivente con circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 con la precisazione che, sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, non vanno considerate, oltre alle voci espressamente escluse ai sensi di detta circolare,</p>		



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art.1 decreto legge n.98/2011 convertito dalla legge n.111/2011</p>	<p>Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro.</p>		
	<p>anche le spese per assunzioni di personale a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni. Il comma 72 individua alcune modalità operative a cui far riferimento, nell'ambito degli indirizzi che verranno fissati dalle regioni, per il perseguimento dell'indicato obiettivo di contenimento della spesa.</p> <p>Il comma 73 dispone che alla verifica dell'effettivo conseguimento di detto obiettivo si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005.</p>		



Allegato 2

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

Denominazione Ente	Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2012 (da Prev. 2012)	Riduzione	Versamento
		a)	b) "=(a x limite)"	c)	d) "=(a-c)"	e) "=(a-b)"
		Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2012 (da Prev. 2012)	Riduzione	Versamento	
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)						
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)						
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)						
Spese per missioni limite:50%del 2009 (art.6, comma 12)						
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)						
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)						
		Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2012 (da Prev. 2012)		Riduzione	Versamento
		a	b		c (a-b)	d (=c)
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)						



	Spesa 2009 (da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (10% di b)	d (= c)
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)					

	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2012 (da Prev. 2012)	versamento
	a	b	c	d	e
		(2% di a)			"=(c-b)"
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)					

	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2012 (da Prev. 2012)	versamento
	a	b	c	d	e
		(1% di a)			"=(c-b)"
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)					



Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 138/2008

Disposizione	Versamento
Art. 61 comma 9	
Art.61 comma 17	
Art. 67 comma 6	



## **Allegato 3**

### **Ufficio IV - rgs.igf.ufficio4@tesoro.it**

per gli enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – relativamente all'area dello sport e delle politiche giovanili - e dei Ministeri: dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali.

### **Ufficio V - rgs.igf.ufficio5@tesoro.it**

per gli enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute.

### **Ufficio VII - rgs.igf.ufficio7@tesoro.it**

per gli enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – con l'esclusione dell'area dello sport e delle politiche giovanili - e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico – relativamente all'area delle comunicazioni.

### **Ufficio VIII - rgs.igf.ufficio8@tesoro.it**

per gli enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni; gestioni previdenziali ed assistenziali.

